



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – Hila Prek c/Comune di Pisa – liquidazione spese saldo consulenza tecnica di ufficio – importo € 175,00, oltre il 4% per CPA ad esclusione dell’IVA poiché non soggetto, ai sensi dell’art. 1 c.54-89 legge n. 190 del 23/12/2014, per un totale di € 182,00. (137c12)

Soggetto creditore:

Denominazione: Lumani Adriano

Codice fiscale / LMNDRN74P29B950F

Con studio in Piazza della Chiesa n. 3 - Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 182,00=

di cui: €	175,00=	spese processuali
€	7,00=	cap 4%

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio di cui all’art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (“Regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione delle spese”) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto notificato in data 29/10/2012, il sig. Hila Prek proponeva appello avanti al Tribunale di Pisa per la riforma della sentenza n. 1091/2012 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, con la quale veniva respinto il ricorso di primo grado avverso l'ingiunzione di pagamento n. 30161/2010 emessa dalla SEPI a seguito del mancato pagamento dell'indennità di occupazione, per l'anno 2009, dell'appartamento di proprietà comunale ubicato in Pia via S. Jacopo n. 193;
- Con ordinanza 9/10/2015, il giudice dott. D'Alfonso, ha ritenuto necessario di espletare la consulenza tecnica di ufficio, nominando CTU il geom. Adriano Lumani e ordinando il versamento di un acconto di € 256,20, liquidato con mandato n. 4721 del 13/6/2017;
- Con successiva ordinanza del 29/6/2017, il giudice ha ordinato, altresì, il versamento del saldo pari a € 175,00, oltre accessori di legge per un totale di € 182,00

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- ordinanza del Tribunale di Pisa del 29/6/2017;
- relazione dell'Avvocatura civica.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 26/2/2018

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 9871/2017 del 03/07/2017
RG n. 3907/2012

3907
Sede Generale
Città



TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile

Liquidazione compenso al C.T.U.
e comunicazione del relativo
decreto

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRA
HILA PRE K

COMUNE DI PISA + 4

Letta la norma presentata dal C.T.U. Sig. MAZZARZO D.
per la redazione della consulenza tecnica nella causa a margine:
visto il D.P.R. 30/5/02, n. 115 e il D.M. del Ministero della Giustizia
30/5/02,

SENTENZA N. 3907/2012 DEL 03/07/2017
NEL VOTO N. 115/2012 DEL 03/07/2012
RE 1096730.0 DEL 03/07/2012
NO DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL 03/07/2012

LIQUIDA

1) ALL'AVV. MAZZARZO D.

DI GADDO S.

2) ALL'AVV. CARONI, LAZZARI

ACQUOTTI

3) ALL'AVV. GIULIANI

AL C.T.U. GEOM. A. LUNANI

a favore del C.T.U. sopra indicato l'onorario di euro 250,00
ai sensi dell'art. 11 D.M. 30/5/02, n. 115 e dei suoi allegati, per
euro 250,00 e le spese documentate o riconosciute
euro 250,00 e così complessivamente euro 500,00.
Oltre I.V.A. e contributo previdenziale come per legge.

Pone il pagamento della somma liquidata provvisoriamente a cari
PARTI W. S. C. L. 100

Detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al C.T.U.
procuratori delle parti.

Avverte che contro il decreto stesso è ammessa opposizione, entro
giorni dalla sua comunicazione, con le modalità di cui all'art. 17
D.P.R. 115/02.

Pisa, 28/6/17

Il Giudice Istruttore

Depositato in cancelleria il

DEPOSITATO IL 3/7/17
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
C. R. O. N. E. (Cancelleria)

E' copia conforme al suo originale.

Per comunicazioni di legge.

Pisa.

IL CANCELLIERE



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

OGGETTO: Giudice di pace. Hila Prek c/ Comune di Pisa e Sepi s.p.a (137c12)

Con atto notificato in data 29/10/2012, il sig. Hila Prek proponeva appello avanti al Tribunale di Pisa per la riforma della sentenza n. 1091/2012 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, con la quale veniva respinto il ricorso di primo grado avverso l'ingiunzione di pagamento n. 30161/2010 emessa dalla SEPI a seguito del mancato pagamento dell'indennità di occupazione, per l'anno 2009, dell'appartamento di proprietà comunale ubicato in Pia via S. Jacopo n. 193.

Con ordinanza 9/10/2015, il giudice dott. D'Alfonso, ha ritenuto necessario di espletare la consulenza tecnica di ufficio, nominando CTU il geom. Adriano Lumani e ordinando il versamento di un acconto di € 256,20, liquidato con mandato n. 4721 del 13/6/2017.

Con successiva ordinanza del 29/6/2017, il giudice ha disposto, altresì, il versamento del saldo pari a € 175,00, oltre accessori di legge per un totale di € 182,00

Tutto ciò considerato, si chiede il riconoscimento del pagamento del saldo della CTU ordinato dal giudice del Tribunale di Pisa.

Il funzionario P.O.

Avv. Gloria Lazzeri